



Avamprogetto

Legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

È emanata la seguente legge:

Legge federale sulla protezione dei dati, nella versione di cui all'allegato.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale²

Art. 349a

1. Protezione di dati personali

a. Diritto applicabile

Sempre che il presente Codice non preveda altrimenti, il trattamento di dati personali è retto dalle disposizioni federali e cantionali sulla protezione dei dati personali.

RS

1 FF

2 RS **311.0**

Art. 349b

b. Base legale

Le autorità federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali se esiste una base legale ai sensi dell'articolo 28 della legge federale del ...³ sulla protezione dei dati (LPD) o in uno dei casi seguenti:

- a. la comunicazione dei dati personali è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata o di un terzo;
- b. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione.

Art. 349c

c. Parità di trattamento

¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati alla Svizzera da uno degli accordi d'associazione a Schengen (Stati Schengen) non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale svizzere.

² Le leggi speciali che prevedono regole più severe per la comunicazione di dati personali alle competenti autorità estere non si applicano alla comunicazione alle competenti autorità degli altri Stati Schengen.

Art. 349d

d. Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale

¹ I dati personali non possono essere comunicati alla competente autorità di uno Stato che non è vincolato alla Svizzera da uno degli accordi d'associazione a Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una protezione adeguata.

² Una protezione adeguata può essere garantita da:

- a. la legislazione dello Stato terzo nel caso in cui la Commissione europea l'abbia constatato tramite decisione conformemente all'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680⁴;
- b. un trattato internazionale;
- c. garanzie specifiche.

³ RS. ...

⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del 27 apr. 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; BO n. L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

³ La competente autorità federale informa l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle categorie di comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 2 lettera c. Ogni comunicazione è documentata.

⁴ In deroga al capoverso 1, dati personali possono essere comunicati alla competente autorità di uno Stato terzo o di un organo internazionale se nel caso specifico ciò risulta necessario per:

- a. proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo;
- b. prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
- c. prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga;
- d. esercitare o far valere un diritto dinanzi a un'autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga.

⁵ La competente autorità federale informa l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulla comunicazione di dati in virtù del capoverso 4.

⁶ Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative alla cooperazione internazionale in materia penale con uno Stato terzo o un organo internazionale.

Art. 349e

e. Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. le condizioni di cui all'articolo 349d sono adempiute.

² In deroga al capoverso 1 lettera b, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

³ Lo Stato Schengen è informato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 2.

Art. 349f

f. Comunicazione di dati personali a un terzo domiciliato in uno Stato terzo

¹ Se i dati personali non possono essere comunicati alla competente autorità di uno Stato terzo tramite i consueti canali della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d'urgenza, l'autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un terzo domiciliato in questo Stato alle condizioni cumulative seguenti:

- a. tale possibilità è prevista da una legislazione speciale o da un trattato internazionale;
- b. la comunicazione è indispensabile per l'adempimento di un compito legale dell'autorità che comunica i dati; e
- c. nessun interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata vi si oppone.

² L'autorità competente comunica i dati personali al terzo con l'espreso divieto di utilizzarli per scopi diversi da quelli fissati dall'autorità.

³ L'autorità competente informa senza indugio l'autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che questa informazione sia considerata appropriata.

⁴ L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è informato senza indugio sulle comunicazioni di dati effettuate in virtù del capoverso 1.

⁵ Le comunicazioni di dati personali sono documentate. Il Consiglio federale ne definisce le modalità.

Art. 349g

g. Esattezza dei dati personali

¹ L'autorità rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

² Avvisa senza indugio dell'avvenuta rettifica di tali dati personali l'autorità che glieli ha trasmessi o messi a disposizione o alla quale essi sono stati comunicati.

³ Indica al destinatario l'attualità e l'affidabilità dei dati personali che comunica.

⁴ Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:

- a. le diverse categorie di persone interessate;
- b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

⁵ È svincolata dall'obbligo di informare il destinatario qualora le informazioni previste ai capoversi 3 e 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.

Art. 349h

h. Verifica della legittimità del trattamento

¹ La persona interessata può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare che gli eventuali dati che la concernono siano trattati conformemente al diritto se:

- a. il suo diritto di essere informata su uno scambio di dati che la concernono è limitato o differito (art. 13 e 14 LPD⁵);
- b. il suo diritto di accesso è rifiutato, limitato o differito (art. 20 e 21 LPD);
- c. il suo diritto di esigere la limitazione dello scambio di dati che la concernono è parzialmente o totalmente rifiutato (art. 34 cpv. 2 LPD);
- d. il suo diritto di esigere la rettifica, la distruzione o la cancellazione dei dati che la concernono è parzialmente o totalmente rifiutato (art. 34 cpv. 3 LPD).

² Una verifica può essere effettuata unicamente nei confronti di un'autorità federale che sottostà alla sorveglianza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

³ L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza effettua la verifica; egli comunica alla persona interessata che nessun dato che la concerne è stato trattato in modo illecito oppure che ha riscontrato errori nel trattamento di dati personali e aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 41 LPD.

⁴ In caso di errore nel trattamento di dati, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ordina all'autorità federale competente di porvi rimedio.

⁵ La comunicazione di cui al capoverso 3 ha sempre lo stesso tenore e non viene motivata. Non è impugnabile.

Art. 349i

i. Inchiesta

¹ La persona interessata che rende verosimile che uno scambio di dati personali che la concernono potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati personali può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di aprire un'inchiesta ai sensi dell'articolo 41 LPD⁶.

² Un'inchiesta può essere aperta unicamente nei confronti di un'autorità federale soggetta alla sorveglianza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

³ La persona interessata e l'autorità federale nei confronti della quale è stata aperta un'inchiesta hanno qualità di parte.

⁴ Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 43 LPD.

⁵ RS ...

⁶ RS ...

Art. 355a cpv. 1 e 4

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.

⁴ Gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un'autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349c).

Art. 355f

Abrogato

Art. 355g

Abrogato

Art. 365 cpv. 1 primo periodo

¹ L'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali degni di particolare protezione.

2. Codice di procedura penale⁷

Art. 95a *Trattamento di dati personali*

Quando trattano dati personali, le autorità penali adottano le misure adeguate per distinguere nella misura del possibile:

- a. le diverse categorie di persone interessate;
- b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

Art. 98 cpv. 2

² Le autorità penali competenti informano senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che ha loro trasmesso o messo a disposizione i dati o alla quale sono stati comunicati.

3. Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981⁸

Titolo che segue l'articolo 11a

⁷ RS 312.0

⁸ RS 351.1

Capitolo 1b Protezione dei dati personali

Inserire gli articoli 11b-11i dopo il titolo del capitolo 1b

Art. 11b Obbligo d'informazione in caso di trattamento di dati

¹ Se la procedura d'assistenza è avviata su richiesta di uno Stato estero, l'autorità informa la persona oggetto di una domanda di cooperazione in materia penale (art. 1 cpv. 1) in merito a qualsiasi trattamento di dati che la concernono, a condizione che nessun interesse pubblico o privato preponderante vi si opponga.

² Sussiste un interesse pubblico preponderante segnatamente se l'informazione della persona interessata rischia di compromettere una procedura investigativa, un'istruzione, una procedura giudiziaria o una procedura di cooperazione internazionale in materia penale.

Art. 11c Diritti d'informazione durante la pendenza della procedura

Fintanto che la procedura è pendente, la persona oggetto della domanda di cooperazione in materia penale ha il diritto di esaminare i dati personali che la concernono, conformemente al diritto a lei spettante di esaminare gli atti.

Art. 11d Restrizione del diritto d'accesso applicabile alle domande di arresto ai fini dell'extradizione

¹ Il diritto di chiunque di chiedere se uno Stato estero ha presentato alla Svizzera una domanda di arresto ai fini dell'extradizione è esercitato presso l'Ufficio federale. Se la domanda è presentata a un'altra autorità, quest'ultima la trasmette senza indugio all'Ufficio federale.

² Nel caso in cui una persona chiede all'Ufficio federale se ha ricevuto, da uno Stato estero, una domanda di arresto ai fini dell'extradizione, l'Ufficio federale la informa che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.

³ L'Incaricato esegue la verifica; comunica alla persona interessata che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito oppure che ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali e aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 41 della legge federale del ...⁹ sulla protezione dei dati.

⁴ In caso di errore nel trattamento di dati, l'Incaricato ordina all'Ufficio federale di porvi rimedio.

⁵ Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 sono formulate in maniera sempre identica e non sono motivate.

⁶ La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile.

⁹ RS 235.1

⁷ Previo consenso dello Stato richiedente, in deroga al capoverso 2 l'Ufficio federale è autorizzato a fornire alla persona interessata le informazioni richieste.

Art. 11e Parità di trattamento

¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati alla Svizzera da uno degli accordi d'associazione a Schengen (Stati Schengen) non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale svizzere.

² Le leggi speciali che prevedono regole più severe per la comunicazione di dati personali alle competenti autorità estere non si applicano alla comunicazione alle competenti autorità degli altri Stati Schengen.

Art. 11f Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale

¹ I dati personali non possono essere comunicati alla competente autorità di uno Stato che non è vincolato alla Svizzera da uno degli accordi d'associazione a Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una protezione adeguata.

² Una protezione adeguata può essere garantita da:

- a. la legislazione dello Stato terzo nel caso in cui la Commissione europea l'abbia constatato tramite decisione conformemente all'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680¹⁰;
- b. un trattato internazionale;
- c. garanzie specifiche.

³ In deroga al capoverso 1, dati personali possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un organo internazionale se nel caso specifico ciò risulta necessario per:

- a. proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo;
- b. prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
- c. prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga;
- d. esercitare o far valere un diritto dinanzi a un'autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale,

¹⁰ Direttiva (UE) 2016/680 del 27 apr. 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; BO n. L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga.

⁴ Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative alla cooperazione internazionale in materia penale con uno Stato terzo o un organo internazionale.

Art. 11g Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione penale;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. le condizioni di cui all'articolo 11f sono adempiute.

² In deroga al capoverso 1 lettera b, nel caso specifico i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

³ Lo Stato Schengen è informato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 2.

Art. 11h Esattezza dei dati personali

¹ L'autorità rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

² Avvisa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale sono stati comunicati.

³ Indica al destinatario l'attualità e l'affidabilità dei dati personali che comunica.

⁴ Comunica inoltre al destinatario dei dati qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:

- a. le diverse categorie di persone interessate;
- b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

⁵ È svincolata dall'obbligo di informare il destinatario qualora le informazioni previste ai capoversi 2 e 3 risultino da dati personali o dalle circostanze.

Art. 11i Pretese e procedura

¹ Le pretese in materia di protezione dei dati sono trattate nel quadro della procedura d'assistenza giudiziaria pendente e sottostanno ai medesimi rimedi giuridici.

² Gli articoli 20, 21, 30 e 34 LPD¹¹ non sono applicabili fintanto che la decisione finale sulla procedura di assistenza giudiziaria non è passata in giudicato.

³ I trattamenti di dati effettuati da un'autorità nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria non sottostanno alla sorveglianza dell'Incaricato fintanto che la decisione finale non è passata in giudicato.

4. Legge federale del 3 ottobre 1975¹² relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 9a Protezione dei dati personali

Salvo disposizioni contrarie del Trattato, il trattamento di dati personali è retto dagli articoli 11b-11c e 11f-11i della legge federale del 20 marzo 1981¹³ sull'assistenza internazionale in materia penale.

5. Legge federale del 7 ottobre 1994¹⁴ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

Art. 13 cpv. 2

La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con altre autorità estere di perseguimento penale è retta dagli articoli 349a-349i del Codice penale¹⁵.

¹¹ RS ...

¹² RS **351.93**

¹³ RS **351.1**

¹⁴ RS **360**

¹⁵ RS **311.0**

6. Legge federale del 13 giugno 2008¹⁶ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 7 cpv. 2

² Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l'autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d'informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a.

Art. 8 cpv. 2-6 e 8

² Fedpol comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

³ L'Incaricato effettua la verifica; comunica alla persona interessata che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure che ha riscontrato errori nel trattamento dei dati e aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 41 della legge del ...¹⁷ sulla protezione dei dati (LPD).

⁴ *Abrogato*

⁵ In caso di errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, l'Incaricato invia a fedpol una decisione con l'ordine di rimediare.

⁶ La comunicazione di cui al capoverso 3 ha sempre lo stesso tenore e non viene motivata. Non è impugnabile.

⁸ Qualora una persona renda verosimile che il differimento dell'informazione le arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l'Incaricato può ordinare che, a titolo eccezionale, fedpol fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna

Introdurre prima del titolo della Seconda sezione

Art. 8a Restrizione del diritto d'accesso in caso di segnalazioni in vista dell'arresto ai fini dell'estradizione

¹ Nel caso in cui una persona chiede a fedpol se è segnalata in un sistema d'informazione di polizia in vista dell'arresto ai fini dell'estradizione, fedpol informa la persona interessata che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all'Incaricato se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.

¹⁶ RS 361

¹⁷ RS ...

² L'Incaricato effettua la verifica; comunica alla persona interessata che nessun dato che la concerne è stato trattato in modo illecito oppure che ha riscontrato errori nel trattamento di dati personali e aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 41 LPD¹⁸.

³ In caso di errori nel trattamento dei dati, l'Incaricato ordina a fedpol di rimediare.

⁴ Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.

⁵ La comunicazione di cui al capoverso 2 non è impugnabile.

7. Legge del 12 giugno 2009¹⁹ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

Art. 2 cpv. 3

³ Il trattamento di dati personali è disciplinato negli articoli 349a-349i del Codice penale²⁰.

Art. 6a

Abrogato

Art. 6b

Abrogato

Art. 6c

Abrogato

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁸ RS ...

¹⁹ RS **362.2**

²⁰ RS **311**